



Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche

Errata corrige

Aggiornamenti al 24 marzo 2010

Regolamento di applicazione:

- L'art 7 c. 3 diventa:
 3. Le AATO, le società di gestione del SII e le società di gestione ex articolo 9 comma 4 ed ex articolo 10 commi 1 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 forniscono i dati di loro competenza secondo i tempi riportati nella seguente tabella:

Attività di rilevamento	Anno di riferimento	Trasmissione entro
Tariffe	2009	30 aprile 2010
Variabili gestionali e tecniche (nota 1)	2009	30 aprile 2010
Linee guida di contabilità regolatoria del SII	2010	30 settembre 2011
Stato di attuazione del SII	2009	30 aprile 2010
Investimenti	2008	30 aprile 2010

Entro il 30 settembre di ogni anno i gestori trasmettono i dati consuntivi dell'esercizio dell'anno precedente relativi a linee guida di contabilità regolatoria del SII; le Autorità di ATO i dati sugli investimenti.

Entro il 30 aprile di ogni anno: i gestori trasmettono i dati consuntivi dell'esercizio dell'anno precedente relativi a variabili gestionali e tecniche; le AATO le informazioni su stato di attuazione del SII e tariffe dell'anno precedente.

Disciplinare tecnico:

- Pag. 13 secondo rigo: "I gestori devono compilare, secondo le istruzioni riportate nel Manuale utente" è sostituito da "Vanno compilati, secondo le istruzioni presenti nel Manuale operativo".
- Pag. 23 primo rigo: "I gestori del SII, sulla base delle istruzioni presenti nel Manuale utente devono fornire" è sostituito da "Sulla base delle istruzioni presenti nel Manuale operativo".
- Pag. 25 primo rigo: "Le Autorità di ATO, sulla base delle istruzioni riportate nel manuale utente, devono fornire" diventa "Sulla base delle istruzioni riportate nel Manuale operativo, vanno forniti".
- Pag. 72, nell'indicatore T22, la Variabile "N.totale parametri determinati (V67)" è sostituito da "N.totale campioni prelevati ed analizzati di acqua erogata (V67)".